



Tribunale di Roma
XVI sezione civile Imprese

N. R.G. 58828/2022

Il Giudice,

a scioglimento della riserva, assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa/*ante causam* iscritto al n. 58828/ 2022 , promosso da

FRANCESCO PELLEGRINI con l'avv. ANTONELLI STEFANO

RICORRENTE

CONTRO

FONDAZIONE “ATTILIO ED ELENA GIULIANI – ONLUS”, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Walter Giuseppe PELLEGRINI (C.F. PLLWTR53H01F888Z) NONCHE’ PER i signori Ermelinda CATANESE, Giovanni GAMBARO, Santo Emanuele MUNGARI e Walter Giuseppe PELLEGRINI (C.F. PLLWTR53H01F888Z), nato a Nicastro (CZ) tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Giacomo NURRA del foro di Roma, e Camilla GALEOTA del foro de L’Aquila, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Vittorio Veneto 108 – 00187 ROMA (RM), giuste procure alle liti in atti

RESISTENTI

premesse in fatto:

Con ricorso *in corso di causa* ex art. 23-24 FRANCESCO PELLEGRINI ha chiesto disporsi la sospensione dell'atto di nomina dei nuovi consiglieri, nonché l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione e l'esecuzione della delibera del 17.06.2022 e quelle successive a tale data.

Premesso:

che era stata costituita la fondazione Attilio e Elena Giuliani Onlus con atto di fondazione dell'01.06.2011 da parte del fondatore Sergio Giuliani:

che tale fondazione aveva quale scopo quello di promuovere e svolgere attività di formazione con iniziative di sostegno a favore di giovani meritevoli e in condizione di disagio economico

(...omissis..) promuovere e sostenere progetti di ricerca scientifica di interesse sociale particolarmente orientati all'approfondimento delle problematiche economiche e sociali del mezzogiorno d'Italia da svolgersi ad opera e d'intesa con Università, enti di ricerca e altre istituzioni culturali nazionali e internazionali (...omissis..) promuovere e sostenere progetti di imprenditorialità giovanile finalizzate allo sviluppo occupazionale nel mezzogiorno d'Italia, con particolare riguardo alla regione Calabria e della Provincia di Cosenza; promuovere e sostenere progetti di recupero, riqualificazione del patrimonio artistico, architettonico e ambientale nazionale e con particolare riguardo a quello compreso nel territorio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza”.

-che il primo Consiglio di amministrazione della Fondazione, presieduto dal Fondatore dott. Sergio Giuliani, era composto dai Consiglieri avv. Francesco Pellegrini, sostituito successivamente dalla dott. ssa Adriana Chiesa, avv. Santo Emanuele Mungari, dott. Fabio Tucci.

- che con delibera del CdA della Fondazione del 4 aprile 2012 (doc. n.3), l'avv. Francesco Pellegrini fu nominato Direttore Generale e gli fu conferita la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria a norma dell'art 11 dello Statuto nonché, su delega del Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione;

- In data 29 ottobre 2020, decedeva il Presidente e Fondatore della Fondazione Sergio Giuliani; in conformità dell'art.4 dello statuto, decadeva l'intero Consiglio di Amministrazione, che veniva ricostituito in data 11 febbraio 2021 dall'avv. Francesco Pellegrini con i poteri statutari di Amministratore straordinario (doc. n.4) nonché approvato un nuovo statuto che sottoponeva la Fondazione alla disciplina del terzo settore: venivano nominati l'avv. Santo Emanuele Mungari, il dott. Walter Pellegrini, la dott.ssa Ermelinda Catanese ed il prof. Giovanni Gambaro. Lo Statuto prevedeva un nuovo organo statutario, l'Organismo di Garanzia, a cui si attribuiva il potere di nominare il nuovo consiglio di amministrazione nel caso che il precedente venisse a decadere;

- Nel primo Consiglio di Amministrazione, il Presidente Francesco Pellegrini manifestò l'intendimento di avviare una iniziativa editoriale per dare vita ad un giornale di inchiesta, indipendente, costituendo a tal fine una società editrice s.r.l. Editrice Calavria s.r.l. il cui unico socio era la Fondazione; in data 19 luglio 2021 con il titolo “I Calabresi” venne pubblicato on line i primo numero che ebbe un notevole successo e apprezzamento;

- in data 30 maggio 2022 fu indetta la riunione del Consiglio di Amministrazione, il cui ordine del giorno prevedeva, tra l'altro, l'approvazione del rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 e la relazione del dott. Pietro Spirito che doveva relazionare sullo stato economico della Fondazione;

- che alla fine tutti i consiglieri, eccetto il Consigliere – Presidente Pellegrini - non approvarono il bilancio consuntivo, in ragione dell'incertezza sulla appostazione del fondo di ammortamento dell'immobile della Fondazione; il Presidente riteneva priva di alcuna valida motivazione la detta decisione;

- che nei giorni 9 e 10 giugno 2022 il Presidente Francesco Pellegrini, odierno ricorrente, ricevette via pec le dimissioni dei quattro consiglieri, Mungari, W. Pellegrini, Catanese e Gambaro (doc. n.9-12).

- che in data 20 giugno 2022 l'avv. Santo Emanuele Mungari, ex consigliere, in qualità di Organismo di Garanzia, comunicava che a norma dell'art. 9 comma 8 dello Statuto della Fondazione, per effetto delle dimissioni della maggioranza dei componenti (4 su 5) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione era decaduto nella sua interezza e che, pertanto, in forza dello stesso articolo statutario, l'Organismo di Garanzia aveva proceduto alla nomina del nuovo CdA ed al suo insediamento (doc. n.13);

- che dall'esame della visura della camera di commercio (doc. n.14) si evince che in data 17.06.2022 l'avv. Mungari ha nominato i nuovi consiglieri del CdA nelle persone di Giovanni Gambaro, Ermelinda Catanese, Kostner Francesco ed Occhiuto Mario e Walter Pellegrini, con la qualifica di Presidente della Fondazione, mentre l'avv. Mungari, rimaneva in carica come Organismo di Garanzia;

- che il nuovo CdA si insediava in data 17 giugno 2022;

- che lo stesso aveva convenuto con atto di citazione in giudizio la Fondazione e i consiglieri Ermelinda Catanese, Giovanni Gambaro, Santo Emanuele Mungari e Walter Giuseppe Pellegrini (d'ora innanzi, tutti insieme, anche solo "Consiglieri") chiedendo:

- in via preliminare, di sospendere ex art. 23, comma 3, c.c. l'esecuzione dell'atto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 17.06.2022;

- in via principale, di **accertare che le dimissioni dei Consiglieri** e la successiva costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuta con atto del 17.06.2022 integrano la fattispecie **di abuso di diritto, dichiarare che detti atti sono illegittimi** e/o nulli e/o annullabili e/o inefficaci e che, pertanto, **il Consiglio di Amministrazione in carica dal 17 giugno 2022 è da ritenersi illegittimo** con seguente **dichiarazione di illegittimità e/o nullità e /o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti compiuti dallo stesso**; per l'effetto, **condannare i convenuti**, in solido tra loro, **a risarcire il danno** subito da Francesco Pellegrini che si quantifica in euro 50.000,00 per ogni anno in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà stato illegittimamente in carica, o nella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno di immagine da liquidarsi in via equitativa;

- in via subordinata, condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire il danno subito da Francesco Pellegrini che si quantifica in euro 450.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché il risarcimento del danno di immagine da liquidarsi in via equitativa;

Premesso ciò,

a) quanto al *fumus boni iuris*: la fondatezza della prospettazione in termini di abuso del diritto della decisione dei quattro consiglieri di dimettersi al fine di determinare la decadenza dell'intero CDA, ricostituito ex lege, per nomina da parte dell'Organismo di Vigilanza all'unico fine di estromettere il ricorrente dal ruolo di consigliere e di Presidente e Direttore Generale; ciò si deduceva dalle motivazioni rese nelle dichiarazioni di dimissioni smentite poi dalla accettazione della successiva nomina; era falsa la motivazione di mancata approvazione del bilancio consuntivo per la questione dell'ammortamento di Villa Rendina, mentre il vero intento degli stessi era quello di

liquidare la società editoriale e terminare l'esperienza del giornale on line I Calabresi, evento poi verificatosi;

- b) quanto al *periculum in mora*: il rischio, in caso di mancata sospensione della nomina dei nuovi consiglieri, stante la liquidazione della società editoriale, la chiusura del giornale on line e la perdita di importanti risorse professionali, sarebbe quella di riottenere la gestione di una Fondazione completamente depauperata di risorse economiche e svuotata delle proprie eccellenze culturali ed iniziative imprenditoriali;

^^^^^^

Si costituivano la Fondazione ed i singoli consiglieri dimissionari in proprio deducendo la mancanza di *fumus boni juris* in quanto la decadenza del consiglio di amministrazione a seguito del venir meno della maggioranza dei componenti era proprio prevista per consentire il superamento di spaccature nella gestione, così come era prevista la decadenza del CDA in caso di dimissioni del Presidente. Le dimissioni dei Consiglieri avevano trovato genesi nel vigoroso contrasto apertosi sulla gestione delle risorse da parte del Presidente allora in carica e palesatosi chiaramente nella riunione del 30.05.2022, ove fu bocciato il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente.

Quanto al *periculum* di depauperamento delle risorse economiche e culturali della Fondazione, rappresentavano che il progetto di bilancio al 31.12.2021 della Calavria Editrice S.r.l., presentato alla Fondazione nel maggio 2022, registrava una perdita di esercizio di euro 127.194,00 (doc. 8 – Progetto di Bilancio 31.12.2021 Calavria Editrice S.r.l.); che a seguito di verifica del bilancio della Fondazione era emersa una ulteriore perdita – dal 1.01.2022 al 30.05.2022 – di euro 145.978.22 (doc. 9 – Situazione contabile Calavria_30.06.2022); che durante la gestione di Francesco Pellegrini, la Fondazione aveva versato nelle casse della Calavria Editrice S.r.l. euro 310.000,00 (doc. 10 – Estratti conto della Fondazione con finanziamenti eseguiti a Calavria Editrice), di cui: • euro 20.000,00 sottoforma di capitale sociale; • euro 290.000,00 come “finanziamento in conto capitale” – iscritte nel bilancio della Società come “altre riserve” – a copertura delle passività e delle perdite maturate dalla Calavria Editrice S.r.l. nella gestione ordinaria, in un solo anno di vita, da giugno 2021 a giugno 2022; che in particolare, l'ex Presidente Francesco Pellegrini, senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, a gennaio 2022 effettuava una seconda erogazione di euro 160.000,00, anch'essi risultati quasi interamente utilizzati ed esauriti a maggio 2022 (cfr. doc. 9), che, per queste ragioni, il nuovo CdA aveva deciso di promuovere azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore. Non era, quindi, presente alcun *periculum* in quanto la liquidazione della società editoriale era rispondente alla tutela della Fondazione e la reintegrazione del Presidente non porterebbe che ad una *empasse* superabile solo con la revoca dello stesso quale attribuzione demandata al CDA.

A seguito dell'udienza di comparizione, il G.I. si riservava.

osserva in diritto:

1 – Presupposti della sospensione:

Giova ricordare che –ai sensi del primo comma dell'art. 23 c.c.- le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate

su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato. Il terzo comma prescrive poi che il Presidente del Tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. È, peraltro, pacifico che l'art. 23 c.c. trovi applicazione non solo al caso di deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto dell'associazione medesima.

In ordine all'ambito di operatività dello strumento cautelare della sospensione della delibera impugnata, si è ormai superata la tesi che riteneva possibile la sospensione, testualmente, "dell'esecuzione della deliberazione" solo nei casi in cui vi fosse uno iato temporale tra assunzione della delibera e sua estrinsecazione materiale all'esterno, ossia in quei casi ove fosse necessaria una vera e propria attività esecutiva, privando di tutela le delibere ritenute self executing .

Invero, si è imposta un'interpretazione estensiva del concetto di esecutività tale da ricomprendervi la stessa efficacia della deliberazione, affermando la possibilità di sospendere ogni « situazione effettuale che la volontà espressa della delibera è intesa a creare ». In questa prospettiva, il termine esecuzione non andrebbe interpretato come attinente alla fase materiale del deciso assembleare, ma con riferimento alla possibilità di (ulteriore) efficacia della deliberazione ed alla sua idoneità a produrre effetti nella vita e nell'organizzazione sociale. Tale orientamento ha trovato conforto anche a seguito dell'introduzione dell'art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 che attribuisce agli arbitri il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'« efficacia » della delibera.

Si è affermata, quindi, la natura anticipatoria della sospensione, che assume un ambito applicativo sostanzialmente coincidente con quello del provvedimento di merito anticipando gli effetti che si produrranno con la sentenza di merito, rimanendo ostativa alla concessione del provvedimento di sospensione solo l'ipotesi in cui si siano definitivamente realizzati ed esauriti tutti gli effetti della delibera tanto da divenire irreversibili.

Pertanto sono sospendibili le deliberazioni che continuano a manifestare una perdurante efficacia rispetto all'organizzazione societaria e alle correlate posizioni dei soci, con diretta incidenza sull'organizzazione sociale. In tali casi, il provvedimento di sospensione dell'efficacia è idoneo a neutralizzare gli effetti della delibera ripristinando la situazione giuridica preesistente.

Ciò implica che nel caso di sospensione di delibere di proclamazione degli eletti, così come nell'affine ambito di sospensione di delibere di nuovo amministratore, la sospensione della deliberazione sia idonea a comportare la reintegrazione nelle funzioni elettive/gestorie degli eletti/amministratori illegittimamente sostituiti. In questa prospettiva, il ripristino della situazione preesistente e quindi la restituzione dei poteri agli amministratori revocati, contemporaneamente alla sterilizzazione, salvi gli atti già compiuti, degli effetti della deliberazione stessa, assolve pienamente alla funzione di assicurare la salvaguardia della situazione incisa dalla deliberazione illegittima.

Invero, sul punto, particolare rilievo ha la circostanza che i vizi delle delibere assembleari, sia che si traducano in ragioni di nullità sia in ragioni di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza. Ciò in quanto la prefissione di un termine per l'impugnativa è sembrato pregiudizievole per gli interessi dell'ente, potendo l'amministratore mantenere sospesa l'esecuzione della delibera fino al decorso del termine per l'impugnativa e con ciò consentendo anche la salvaguardia di terzi non di buona fede (Cfr. Relazione al codice civile).

^^^^^^

2 - Sistema di governance e abuso del diritto

Diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente anche il precedente Statuto prevedeva un meccanismo di nomina del CDA ad opera di un altro organo.

“In caso di scadenza del termine di durata del mandato consiliare per qualsiasi causa, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Comitato di Fondazione”; mentre, quindi, il primo CDA era stato nominato dal Fondatore con l'atto costitutivo, lo Statuto prevedeva che i successivi CdA sarebbero stati nominati dal Comitato di Fondazione; ed ancora, all'articolo 9.8 “in caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Cda, il consiglio decade nella sua interezza e deve essere avviata l'ordinaria procedura di nomina dei nuovi componenti da parte del Comitato di Fondazione”. Spettava, infatti, al Comitato di Fondazione, la nomina dei componenti del CDA che sopperiva ad un'ipotesi di dissidio all'interno del CdA, ritenuta ipotesi legittimamente alternativa alla revoca del Presidente.

Era, quindi, il Comitato di Fondazione a garantire, in ultimo, che il CdA perseguisse lo scopo statutario.

Con il nuovo Statuto, il Comitato di Vigilanza (richiesto anche al fine di conformarsi alle prescrizioni per acquisire lo status di ente del Terzo Settore) subentra nelle competenze del Comitato di Fondazione che viene soppresso. Il Comitato di Sorveglianza deve disporre la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione “scegliendolo tra personalità che possano vantare almeno uno dei seguenti requisiti: comprovata competenza nelle attività svolte dalla Fondazione negli ultimi 5 anni; pregressa collaborazione con la Fondazione negli ultimi 5 anni; esperienze in istituzioni e imprese pubbliche e private, con particolare riferimento al territorio della Regione Calabria e della Provincia di Cosenza”.

Anche, in questo caso, si regola l'ipotesi che la maggioranza dei componenti del CDA si dimetta, pure ove la ragione delle dimissioni in massa sia il contrasto con il Presidente. In caso, invece, di decadenza di solo uno o alcuni componenti, è prevista la cooptazione.

E' evidente che i consiglieri dimissionari rivestivano le qualità che hanno legittimamente portato ad un loro reincarico; per altro venivano nominati altri due componenti.

Trattandosi di una Fondazione non di partecipazione, priva di assemblea, il potere di nomina non può che essere attribuito ad un organo interno.

Parte ricorrente lamenta che le dimissioni della maggioranza del CdA siano state determinate dalla volontà di estrometterlo senza ricorrere alla revoca che pure è nelle potestà del CDA.

Tuttavia, lo Statuto pare porre sullo stesso piano l'ipotesi della revoca e quella delle dimissioni della maggioranza del CdA: in entrambi i casi è il Comitato di Sorveglianza a disporre la nomina del nuovo CdA.

Peraltro, la figura dell'abuso o eccesso di potere è stata elaborata dalla giurisprudenza nell'ambito societario a tutela del socio di minoranza, consentendo l'annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi alla base della delibera assunta (nel caso specifico di scioglimento anticipato della società), essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva. Cassazione civile, sez. I, 12/12/2005, n. 27387),

La stessa Corte di cassazione ha avuto modo di osservare che la deliberazione di scioglimento di una società (ma con principi che appaiono estensibili anche al caso di specie) che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste (artt. 2377 e 2379 c.c.), sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio), mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n. 4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151; Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353), non potendo ritenersi sussistente un interesse giuridicamente tutelato del socio alla conservazione del proprio status.

La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario corrispondente ad un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, si veda, di recente, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488).

Peraltro, come è ben noto, l'interesse sociale è l'insieme di quegli interessi comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile, l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Il diritto di voto, funzionale all'interesse individuale del socio ed incontra il limite dell'interesse sociale solo quando possa danneggiare la società. La menzionata regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse (sociale), ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.

In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361; Tribunale Roma, 19/03/2013; Tribunale Roma, 20/10/2011; Tribunale Roma, 22/10/2002; Tribunale Milano, 28/06/2001; Tribunale Milano, 22/06/2001).

Nel caso di una Fondazione, però, che non persegue scopo di lucro, l'ambito del sindacato dell'interesse sociale è in qualche modo più ampio non potendosi dare specifico rilievo all'interesse personale del componente del CdA di una Fondazione, in particolare di una Fondazione non avente carattere partecipativo.

Per quanto è indiscutibile che il ricorrente abbia un interesse di fatto a rimanere Presidente della Fondazione, è opinabile che gli si possa riconoscere un interesse di diritto da soppesare rispetto a quello estrinsecatosi nella volontà dell'ente secondo una legittima procedura di decadenza e nomina.

Parte ricorrente non ha dimostrato, peraltro, l'esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di dimettersi, in quanto dalla lettura del verbale della riunione del 30.05.2022 emerge che i componenti del CdA avevano ampie ragioni per essere critici in ordine alla gestione del Presidente.

La Fondazione, infatti, aveva una situazione economica patrimoniale critica ed era stato incaricato un esperto per fornire una valutazione della stessa. Questi aveva illustrato il quadro economico, la mancanza di ricavi della Fondazione, l'onere di mantenimento della Villa Rendano per €160 mila annui; i costi del 2021 per 300.000, i costi per prestazioni professionali di terzi che avevano inciso pesantemente sulla Fondazione, preconizzando che in assenza di ricavi per almeno €400.000 annui la Fondazione non si sarebbe potuta mantenere in vita. A ciò erano seguite dichiarazioni dei consiglieri in ordine al mancato 'ritorno' dell'impresa editoriale. La riunione si era conclusa con una dichiarazione del Presidente che "rileva una inaccettabile sottostimazione o addirittura ostilità, in presenza di dati numerici e qualitativi che fanno de I Calabresi un progetto editoriale riuscito, stimato, letto da centinaia di migliaia di lettori, non solo calabresi, in Italia e all'estero, giudicato anche dai suoi avversari, veri professionisti della menzogna, come giornale che "fa opinione" e, aggiunge, crea timori e ostilità che sarebbe grave se mai interferissero con le responsabilità istituzionali di questo Consiglio di Amministrazione. In conclusione, pertanto, si riserva di assumere le conseguenti necessarie iniziative che valgano a preservare la Fondazione e la Calavria Srl, che edita I Calabresi, da ogni intento speculativo mirante a intralciarne il percorso".

La presa di posizione molto dura da parte del Presidente a difesa della sua creatura – il giornale I Calabresi – e la paventata minaccia di iniziative volte a tutelare detta realtà sanciscono platealmente la divaricazione di vedute tra i componenti del CdA.

Era, quindi, evidente la mancanza di condivisione tra i componenti delle linee strategiche della Fondazione, e le dimissioni risultano motivate da tale diversità di vedute, anche sulle prospettive economiche ed imprenditoriali della Fondazione, come si riscontra dalle missive in atti.

In buona sostanza, nella delibazione sommaria che connota la presente fase, non si ravvede il fumus della illegittimità delle dimissioni dei componenti del CdA e della seguente delibera di nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Peraltro, anche sotto il profilo del periculum, la ponderazione degli interessi della Fondazione al perseguimento dello scopo statutario sembra prevalere sull'interesse del ricorrente a mantenere il ruolo di Presidente.

Quindi, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, deve essere rigettata l'istanza di sospensione.

Le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudizio di merito in corso di causa.

P.Q.M.

- 1) RIGETTA l'istanza di sospensione della delibera impugnata.
- 4) rimette al giudizio di merito ogni valutazione sulle spese del presente giudizio cautelare.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

14/07/2023

Il Giudice

Cristina Pigozzo